



COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N. 24 REG. DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DA APPLICARE PER L'ANNO 2025.**

L'anno **Duemilaventicinque** addì **Ventiquattro** del mese di **Giugno** alle ore 07:45

presso la sala civica "Unità d'Italia" dell'edificio polifunzionale sito in Piazza del Donatore n. 1 - Costermano sul Garda, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in PRIMA convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PASSARINI STEFANO	Sindaco	Si
2	SABA CINZIA	Consigliere	Si
3	BULLIO ALBERTO	Consigliere	Si
4	SALVETTI ALDO	Consigliere	Si
5	ZANANDREIS IRENE	Consigliere	Si
6	SALA MORGANA	Consigliere	Si
7	TOMBI DAVIDE	Consigliere	Si
8	MARTINI FRANCESCA	Consigliere	No
9	ZANETTI SIMONE	Consigliere	Si
10	SOMETTI ALEX	Consigliere	Si
11	CONSOLINI MAURIZIO	Consigliere	Si
12	SCALA DELIA	Consigliere	Si
13	CASTELLAZZI GIORGIO	Consigliere	Si
	Presenti N. 12	Assenti N. 1	

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97 - Comma 4 - lett. a) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., il Segretario Comunale DOTT.SSA MOLITERNO ANGELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DOTT. PASSARINI STEFANO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Delibera di CONSIGLIO nr. 24 del 24/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DA APPLICARE PER L'ANNO 2025.**

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Punto 8: *“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari)”*.

Allora, per quanto riguarda la Tari, giusto un dato statistico generale, la Tari è passata... Nel 2024 aveva un importo di 863.000 euro, invece per quest'anno è di 872.000 euro. A carico delle utenze domestiche c'è il 64%, mentre il 36% va a carico delle utenze non domestiche.

Altro tema, in fondo alla delibera a pagina 6, viene stabilito che la scadenza del pagamento della TARI per il 2025, la prima rata, è il 31 luglio e la seconda rata è il 31 dicembre.

Chi vuole può pagare anche in un'unica rata, ma entro il 31-07-2025.

Domande?

Favorevoli? Tutti. Passarini, Bullio, Saba, Salvetti, Zanandreis, Sala, Tombi, Zanetti, Sometti, Castellazzi, Consolini, Scala. Assente Martini.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? Tutti. Passarini, Bullio, Saba, Salvetti, Zanandreis, Sala, Tombi, Zanetti, Sometti, Castellazzi, Consolini, Scala. Assente Martini.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 3, comma 5 quinquies del seguente tenore: *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Costermano sul Garda è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dall'Autorità d'Ambito il quale espone un costo complessivo di € 871.752,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 872.789,00;

Delibera di CONSIGLIO nr. 24 del 24/06/2025

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, come da deliberazione Assembleare del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 4 del 10.04.2024;

RICHIAMATA la precedente propria deliberazione n. 9 del 23.04.2024 avente ad oggetto: "Presa d'atto PEF rifiuti 2024/2025";

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27.04.2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 9, comma 2 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, acquisito al prot. n. 5290 del 11.04.2024 come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Delibera di CONSIGLIO nr. 24 del 24/06/2025

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 880.697,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 1.772,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 2.912,00	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€ 3.215,00	=
Totale gettito tari	€ 872.798,00	

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 64% a carico delle utenze domestiche;
- 36% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 31.07.2025
- seconda rata: 31.12.2025,

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso*

Delibera di CONSIGLIO nr. 24 del 24/06/2025

di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
 - a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
 - con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
 - a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
 - la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta
- Delibera di CONSIGLIO nr. 24 del 24/06/2025

al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

DATO ATTO che l'articolo 10-ter del Decreto-Legge 14 marzo 2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30 giugno 2025;

VISTO lo Statuto Comunale, vigente;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 49 del 27/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025/2027;
- con deliberazione di C.C. n. 50 del 27.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione di G.C. n. 1 del 14.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi;
- con deliberazione di G.C. n. 19 del 04.02.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle performance 2025-2027 con assegnazione degli obiettivi gestionali ai Responsabili di Area;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 (Suppl. Ordinario n. 43);

VISTO i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Delibera di CONSIGLIO nr. 24 del 24/06/2025

Finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati dall'Autorità di Governo dell'Ambito Territoriale, con provvedimento n. 4 del 10.04.2024;

- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verona, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1, a UR2, a e UR3a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 31.7.2025
 - seconda rata: 31.12.2025,con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2025
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di procedere alla bollettazione del servizio all'utenza sulla base delle tariffe deliberate nell'ambito del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione suindicata;

UDITI gli interventi di cui in premessa;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 presenti (unanimità) espressi nei modi di Legge, su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica oltre il Sindaco;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suindicata proposta di deliberazione.

Successivamente

Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 presenti (unanimità) espressi nei modi di Legge, su n. 12 Consiglieri assegnati ed in carica oltre il Sindaco;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire ogni successivo adempimento.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

DOTT. PASSARINI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i)

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA MOLITERNO ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i)



COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

N. 24 REG. DELIB. DI C.C. DEL 24/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DA APPLICARE PER L'ANNO 2025.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i..

Costermano sul Garda, lì 01/07/2025

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MOLITERNO ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i)

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i..

Costermano sul Garda, lì 01/07/2025

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MOLITERNO ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i)



COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 325 DEL 17/06/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DA APPLICARE PER L'ANNO 2025.**

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 - lettera b) del D.L. 174/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione.

Costermano sul Garda, lì 18/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
4 - RAGIONERIA E PERSONALE
GIANLUCA GIACOPUZZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i)



COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 325 DEL 17/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DA APPLICARE PER L'ANNO 2025.

PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 - lettera b) del D.L. 174/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile alla presente proposta di deliberazione.

Costermano sul Garda, lì 18/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
4 - RAGIONERIA E PERSONALE
GIANLUCA GIACOPUZZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i)

TARIFFE TARI 2025				
Anno	Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
2025	ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	31 D 01	0,3268	46,7403
2025	ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	31 D 02	0,3840	109,0607
2025	ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	31 D 03	0,4289	140,2209
2025	ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	31 D 04	0,4657	171,3811
2025	ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	31 D 05	0,5025	225,9115
2025	ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	31 D 06	0,5310	264,8617
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	311 D 01	0,3268	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	311 D 02	0,3840	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	311 D 03	0,4289	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	311 D 04	0,4657	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	311 D 05	0,5025	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENTI	311 D 06	0,5310	0,0000
2025	BOX DI RESIDENTI	32 D 01	0,3268	46,7403
2025	BOX DI RESIDENTI	32 D 02	0,3840	109,0607
2025	BOX DI RESIDENTI	32 D 03	0,4289	140,2209
2025	BOX DI RESIDENTI	32 D 04	0,4657	171,3811
2025	BOX DI RESIDENTI	32 D 05	0,5025	225,9115
2025	BOX DI RESIDENTI	32 D 06	0,5310	264,8617
2025	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESIDENTI	33 D 01	0,3268	37,3922
2025	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESIDENTI	33 D 02	0,3840	87,2486
2025	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESIDENTI	33 D 03	0,4289	112,1767
2025	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESIDENTI	33 D 04	0,4657	137,1049
2025	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESIDENTI	33 D 05	0,5025	180,7292
2025	ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESIDENTI	33 D 06	0,5310	211,8894
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESID	331 D 01	0,3268	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESID	331 D 02	0,3840	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESID	331 D 03	0,4289	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESID	331 D 04	0,4657	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESID	331 D 05	0,5025	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE CON COMPOSTAGGIO DI RESID	331 D 06	0,5310	0,0000
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	34 D 01	0,3268	46,7403
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	34 D 02	0,3840	109,0607
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	34 D 03	0,4289	140,2209
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	34 D 04	0,4657	171,3811
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	34 D 05	0,5025	225,9115
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	34 D 06	0,5310	264,8617
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	341 D 01	0,3268	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	341 D 02	0,3840	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	341 D 03	0,4289	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	341 D 04	0,4657	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	341 D 05	0,5025	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI	341 D 06	0,5310	0,0000
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	343 D 01	0,3268	37,3922
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	343 D 02	0,3840	87,2486
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	343 D 03	0,4289	112,1767
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	343 D 04	0,4657	137,1049
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	343 D 05	0,5025	180,7292
2025	ABITAZIONE DOPPIA DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	343 D 06	0,5310	211,8894
2025	ABITAZIONE INTESTATA A PERSONA GIURIDICA	41 D 01	0,3268	46,7403
2025	ABITAZIONE INTESTATA A PERSONA GIURIDICA	41 D 02	0,3840	109,0607
2025	ABITAZIONE INTESTATA A PERSONA GIURIDICA	41 D 03	0,4289	140,2209
2025	ABITAZIONE INTESTATA A PERSONA GIURIDICA	41 D 04	0,4657	171,3811
2025	ABITAZIONE INTESTATA A PERSONA GIURIDICA	41 D 05	0,5025	225,9115
2025	ABITAZIONE INTESTATA A PERSONA GIURIDICA	41 D 06	0,5310	264,8617
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE INTESTATA A PERS. GIURID.	411 D 01	0,3268	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE INTESTATA A PERS. GIURID.	411 D 02	0,3840	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE INTESTATA A PERS. GIURID.	411 D 03	0,4289	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE INTESTATA A PERS. GIURID.	411 D 04	0,4657	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE INTESTATA A PERS. GIURID.	411 D 05	0,5025	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE INTESTATA A PERS. GIURID.	411 D 06	0,5310	0,0000
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 01	0,3268	35,0552
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 02	0,3840	81,7955
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 03	0,4289	105,1657
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 04	0,4657	128,5358
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 05	0,5025	169,4336
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	51 D 06	0,5310	198,6463
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 01	0,3268	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 02	0,3840	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 03	0,4289	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 04	0,4657	0,0000
2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 05	0,5025	0,0000

2025	PERTINENZA DI ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	511 D 06	0,5310	0,0000
2025	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 01	0,3268	35,0552
2025	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 02	0,3840	81,7955
2025	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 03	0,4289	105,1657
2025	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 04	0,4657	128,5358
2025	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 05	0,5025	169,4336
2025	BOX DI NON RESIDENTI	52 D 06	0,5310	198,6463
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	53 D 01	0,3268	25,7072
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	53 D 02	0,3840	59,9834
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	53 D 03	0,4289	77,1215
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	53 D 04	0,4657	94,2596
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	53 D 05	0,5025	124,2513
2025	ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	53 D 06	0,5310	145,6739
2025	PERTIN. DI ABIT.NON RESIDENTE CON COMPOSTAGGIO	531 D 01	0,3268	0,0000
2025	PERTIN. DI ABIT.NON RESIDENTE CON COMPOSTAGGIO	531 D 02	0,3840	0,0000
2025	PERTIN. DI ABIT.NON RESIDENTE CON COMPOSTAGGIO	531 D 03	0,4289	0,0000
2025	PERTIN. DI ABIT.NON RESIDENTE CON COMPOSTAGGIO	531 D 04	0,4657	0,0000
2025	PERTIN. DI ABIT.NON RESIDENTE CON COMPOSTAGGIO	531 D 05	0,5025	0,0000
2025	PERTIN. DI ABIT.NON RESIDENTE CON COMPOSTAGGIO	531 D 06	0,5310	0,0000
2025	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	0,2769	0,5594
2025	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,1240	0,2543
2025	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,2108	0,4271
2025	AZIENDE AGRICOLE	0302 N	0,2108	0,4271
2025	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	0,3141	0,6356
2025	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,1571	0,3153
2025	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,2108	0,4292
2025	ESPOSIZIONI - AREE ESTERNE	0602 N	0,2108	0,4292
2025	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	0,6778	1,3679
2025	AGRITURISMO	0701 N	0,4948	0,9985
2025	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	0,4464	0,9031
2025	APPARTAMENTI, RESIDENCES, AFFITTACAMERE	0801 N	0,4464	0,9031
2025	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	0,4133	0,8339
2025	OSPEDALI	10 N	0,4422	0,8960
2025	UFFICI E AGENZIE	11 N	0,5373	1,0801
2025	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	0,2521	0,5116
2025	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	0,4960	1,0017
2025	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	0,6034	1,2123
2025	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-...)	15 N	0,3430	0,6926
2025	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	0,4505	0,9051
2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	17 N	0,5332	1,0719
2025	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	0,4257	0,8624
2025	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	0,4505	1,0424
2025	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,4133	0,1017
2025	ATTIVITA' INDUSTRIALI - AREE ESTERNE	2002 N	0,4133	0,1017
2025	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON RIDUZIONE	2050 N	0,4133	0,0508
2025	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,4505	0,9061
2025	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	2,3021	4,6446
2025	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	23 N	2,0045	4,0456
2025	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	1,6367	3,2991
2025	SUPERMERCATI E VENDITA GENERI ALIMENTARI VARI	25 N	0,8349	1,6831
2025	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	0,6365	1,2814
2025	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIANTE-PIZZA AL TAGLIO	27 N	2,9634	5,9759
2025	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	0,6447	1,3038
2025	IPERMERCATI CON RIDUZIONE	2830 N	0,6447	0,9127
2025	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	1,4466	2,9188
2025	DISCOTECHE-NIGHT CLUB	30 N	0,4298	0,8706
2025	AZIENDE AGRICOLE CON RIDUZIONE	30250 N	0,2108	0,2136
2025	FERRAMENTA INGROSSO	303 N	0,2108	0,4271
2025	AREE ESTERNE	304 N	0,2108	0,4271